

Alto Malcantone, 25 ottobre 2007

## **Mozione per l'introduzione di una tassa mista, conforme al principio di causalità, per il finanziamento della gestione dei rifiuti**

Signor Presidente,  
Colleghi del Consiglio Comunale,

le principali disposizioni concernenti la ripartizione dei compiti relativi allo smaltimento dei rifiuti e al loro finanziamento sono contenute nella legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (LPAmb). In essa è detto che lo smaltimento dei rifiuti urbani compete ai Cantoni. L'articolo 32a (LPAmb), che riproduciamo di seguito, obbliga i Cantoni a prevedere tasse conformi al principio di causalità per il finanziamento dello smaltimento dei rifiuti urbani. Questa norma è stata inserita nella LPAmb con la modifica del 20 giugno 1997 ed è in vigore dal 1° novembre 1997.

### **Art. 32a LPAmb** *Finanziamento dello smaltimento dei rifiuti urbani*

*1 I Cantoni provvedono affinché i costi di smaltimento dei rifiuti urbani, per quanto siffatto smaltimento sia stato loro attribuito, siano finanziati mediante emolumenti o altre tasse conformemente al principio di causalità. L'ammontare delle tasse è fissato tenendo conto in particolare:*

- a. del tipo e della quantità dei rifiuti consegnati;*
- b. dei costi per la costruzione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti di trattamento dei rifiuti;*
- c. degli ammortamenti necessari a mantenere il valore degli impianti;*
- d. degli interessi;*
- e. degli investimenti pianificati per la manutenzione, il risanamento e la sostituzione degli impianti nonché per il loro adattamento alle esigenze legali o per l'ottimizzazione del loro esercizio.*

*2 Se l'introduzione di tasse a copertura dei costi e conformi al principio di causalità dovesse pregiudicare uno smaltimento ecologico dei rifiuti urbani, detto smaltimento può, se necessario, essere finanziato in altro modo.*

*3 I detentori degli impianti di trattamento dei rifiuti devono costituire le necessarie riserve finanziarie.*

*4 Le basi per il calcolo delle tasse sono a disposizione del pubblico.*

Ricordiamo ancora che dal 1° gennaio 2006, con l'entrata in vigore della nuova legislazione cantonale, è fatto obbligo ai Comuni di provvedere entro il 1° gennaio 2008 al finanziamento dei costi sostenuti nel settore dei rifiuti mediante tasse conformi al principio di causalità (articoli 18, 28 LaLPAmb, art. 11 RLaLPAmb riprodotti di seguito):

Art. 18 (LaLPAmb): *"I Comuni finanziano i costi sostenuti nel settore dei rifiuti mediante tasse conformi al principio di causalità."*

Art. 28 (LaLPAmb): *"I Comuni provvedono ad adattare i regolamenti comunali alla presente legge ed in particolare all'articolo 18 entro il termine fissato dal Consiglio di Stato."*

Art. 28 (RLaLPAmb): "I Comuni provvedono ad adattare i regolamenti comunali alla presente legge ed in particolare all'articolo 28 LaLPAmb entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento".  
(nдр: entrata in vigore 1.1.2006)

Come si vede ai Comuni rimane pochissimo spazio di manovra. Del resto le recenti lungaggini e le non poche difficoltà legate alla formulazione e all'approvazione dell'articolo 14 del nostro regolamento comunale per la gestione dei rifiuti (cioè quello concernente il tariffario) riassumono bene le difficoltà di applicazione del principio di causalità quando si cerca di concretizzarlo mediante ricorso a tasse forfetarie. Si è così costretti a diversificare una vasta casistica di detentori di rifiuti, finendo a volte per regolamentare determinate situazioni particolari ma per dimenticarne altre. In questo modo di procedere si corre pure il rischio di aumentare le opportunità di ricorso.

Inoltre, come è ben ricordato nel rapporto no 10/2007 della commissione della gestione in merito al MM No 49, tasse di questo tipo non concorrono ad aumentare la sensibilità dell'utenza e non incentivano il riciclaggio e la separazione; e ben difficilmente portano a una diminuzione della quantità di rifiuti consegnata.

Sulla base di queste considerazioni, e avvalendosi della facoltà loro concessa dagli articoli 67 cpv 1 della LOC e 20 del ROC, i sottoscritti consiglieri comunali inoltrano la presente **mozione** per chiedere che:

**"l'articolo 14 del Regolamento per la gestione dei rifiuti del Comune di Alto Malcantone venga abrogato e sostituito con uno o più articoli che contemplino il prelievo di tasse pienamente conformi al principio di causalità e, più precisamente, tariffe formate da una tassa base e da una tassa direttamente proporzionale alla quantità di rifiuti prodotta (volume/sacco o peso)."**

Con i nostri migliori ossequi


Elvezio Zambelli  
consigliere comunale



Gabriella Sertori  
consigliere comunale



Daniele Ribola  
consigliere comunale



Consigliere rappresentante: Elvezio Zambelli